

PEC-MAIL

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Direzione Telecalore
Corso di Porta Vittoria, 27

20122 MILANO MI

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DCO 178/2019/R/TLR "Diritto di recesso – modifiche al TUAR"

Egregi Signore e Signori!

Di seguito elenchiamo i nostri spunti per la consultazione in oggetto:

S 1

In generale si condivide l'impostazione dell'Autorità riguardo la tutela del cliente finale. Soprattutto l'aspetto dell'abbattimento delle eventuali barriere di carattere contrattuale non giustificate può essere uno strumento per promuovere la concorrenza. D'altro canto, la salvaguardia degli investimenti è fondamentale per un esercente, come ritiene anche la stessa Autorità. La quale riconosce anche che questi investimenti sono recuperabili solo attraverso l'erogazione del servizio e quindi la vendita di energia.

Si condivide anche l'idea che un servizio di teleriscaldamento organizzato e svolto "a regola d'arte" (come riteniamo sia il ns.) non debba temere l'introduzione di misure pro concorrenziali, qualora le stesse non risultino penalizzanti per il settore.

Non si condivide, invece, la proposta dell'applicazione di regole differenziate a seconda delle caratteristiche dell'utenza. O perlomeno non nella maniera proposta dall'Autorità. Si concorda sul fatto che la forza contrattuale possa essere diversa tra un'utenza da 15 e una da 500 kW, mentre si concorda solo in parte sull'aspetto tecnico-economico. Si condivide l'opinione che gli utenti di minori dimensioni normalmente necessitino di maggiore tutela e che abbiano diritto di recedere dal contratto senza oneri ingiustificati, ma per l'esercente l'allacciamento di un'utenza residenziale (domestica o meno), a parità di potenza installata, ha gli stessi costi di un allacciamento di un'utenza del terziario o industriale. Essi, per quanto riguarda, gli scavi, soprattutto il ripristino delle superfici, le tubazioni (incluso l'ampliamento della rete esistente), le sottostazioni di scambio termico e quant'altro, sono identici, se non addirittura superiori. In realtà, quindi, i costi per un allacciamento da 15 kW non si discostano in maniera significativa da quelli da 150 o da 500 kW.

S 3

Si condividono le proposte dell'Autorità relativamente al "corrispettivo di salvaguardia", soprattutto quello "potenziato", in quanto consentono di recuperare effettivamente una parte dei costi sostenuti. Il concetto della "salvaguardia potenziata", però, dovrebbe essere esteso a tutte le tipologie di utenze, in quanto i costi di realizzazione di un allacciamento al TLR non cambiano in base alla tipologia di utenza (sia essa residenziale, terziaria o industriale).

Inoltre sarebbe da valutare la possibilità di poter includere nel "corrispettivo di salvaguardia potenziato" anche i costi (per scavi, lavori sulle tubazioni, ripristino superfici, oneri per concessioni e autorizzazioni ecc.) sostenuti dall'esercente per il distacco di un'utenza dalla rete TLR in caso di recesso entro il periodo di salvaguardia.

Si ritiene inoltre che si debba considerare il "fattore ambientale" (temperature esterne a -20°C e oltre) che in caso di disattivazione della fornitura o distacco dalla rete TLR nella stagione invernale può causare danni notevoli non solo all'esercente ma anche al cliente. Si riterrebbe opportuno venisse data la possibilità all'esercente di prevedere una partecipazione alla spesa anche da parte del cliente, per la salvaguardia dei tubi e degli impianti TLR dal rischio gelo (e conseguente danno) in quanto mantenere in sicurezza un



allacciamento dal quale non viene prelevato energia termica (causa disdetta della fornitura) per l'esercente non è solo un costo maggiore ma anche un rischio maggiore.

Si accoglie invece favorevolmente l'estensione del periodo di applicazione del corrispettivo di salvaguardia da 3 anni a 5/10 anni.

S 4

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del TUAR, non si condivide la proposta di confermare la disciplina per tutti gli utenti residenziali. A ns. avviso sarebbe opportuno limitare l'applicazione del "corrispettivo di salvaguardia normale" alle utenze di piccole dimensioni e applicare il "corrispettivo di salvaguardia potenziato" a tutte le altre utenze (sia residenziali di taglia medio/grande che quelle non residenziali), onde evitare di penalizzare ulteriormente gli esercenti del servizio TLR (ribadiamo che i costi a carico dell'esercente per gli allacciamenti al TLR non variano di molto tra le diverse tipologie di utenza).

Si condivide quanto prospettato per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR e si ritiene preferibile la seconda alternativa (adeguamento dei contratti entro un termine prefissato).

S 5

Si condividono gli obblighi informativi nei confronti degli utenti.

S 6

Non si condividono gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità in quanto la tenuta di un ulteriore registro e la redazione e l'invio di un ulteriore rapporto comporta un'ulteriore aggravio di lavoro (e pertanto anche di costi) per gli esercenti che potrebbero ripercuotersi sulle tariffe. Inoltre riteniamo che le informazioni richieste siano già incluse negli altri adempimenti statistici prescritti dall'Autorità.

Appendice B

B.2

Chiediamo di aggiungere dopo le parole "...maggiore di 1.200 kW" la frase "o maggiore di 350 kW per la sola fascia climatica F".

B.4

Chiediamo che non venga modificato il comma come proposto, ma che vengano lasciate le parole "entro un periodo di [...] dalla sottoscrizione del contratto stesso", opportunamente completato da "[5 anni per utenti residenziali e 10 anni per tutti gli altri tipi d'utenza]" (vedasi anche Vs. proposta B.6), in quanto la frase "prima della sua naturale scadenza" porterebbe a non poter applicare le clausole di salvaguardia al momento del recesso dal contratto dopo tre anni, quando il contratto ha una "durata naturale" di uno o due anni.

B.5

Definizione del corrispettivo di salvaguardia come già indicato al punto **S 3**, secondo capoverso:

salvaguardia normale -> utenze residenziali/domestiche di piccole dimensioni (<50 kW)

salvaguardia potenziato -> tutte le altre tipologie di utenza

B.8

Vedasi anche qui il punto **S 3**, secondo capoverso.

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

Azienda Pubbliservizi Brunico



Dr. Ing. Gustav Mischi
Direttore generale

Documento firmato da:
MISCHI GUSTAVO
31.05.2019 07:44:46
UTC